



COMUNE DI MISINTO

Provincia di Milano

Piazza P. Mosca n. 9 – 20020 MISINTO

tel. 02.96721010 – fax 02.96328437 C.F. 03613110158 – P.IVA 00758690960

ACQUISTO MACCHINA MONTAFERETRI DA IMPIEGARE NEL CIMITERO COMUNALE

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Misinto, intende acquisire il mezzo descritto nella successiva lettera A).

Per la suddetta fornitura il Comune si rivolge a produttori fornitori che dispongo di certificazione dei sistemi di qualità rilasciata, sulla conformità delle normative nazionali ed europee (D.P.R. n. 547/55, marchio CE come previsto D.P.R. n.459/96, Direttiva Europea 98/37 CE);

A) N.1 Montafereetri oleodinamico in versione translazione e sollevamento sia manuale che elettrico a batteria

Caratteristiche generali

Montafereetri compatto e versatile. con ridotte dimensioni d'ingombro.

Lo sviluppo deve avvenire mediante centralina alimentata a corrente continua da almeno 1 batteria da 12 v dotata di notevole autonomia, corredato di caricabatterie e accessori, il motore deve avere una potenza di almeno 2000W.

I comandi devono essere azionabili sia da terra che dal cestello, con presenza di dispositivo per la discesa d'emergenza a motore spento e quindi la dotazione di pompa a mano per tutte le manovre in caso di assenza di energia elettrica.

La piattaforma aerea deve essere di ridotte dimensioni completo di cestello operatore.

La macchina deve essere provvista di staffe di inserimento riciclabili per maggiore sicurezza, e di plance rulliera a caduta controllata per l'introduzione della bara sia frontale che laterale

Il livellamento e la stabilità devono essere garantiti da quattro stabilizzatori a vite che agiscono sul terreno, le ruote devono essere pneumatiche da consentire alla macchina spostamenti agevoli.

Completo di telo di copertura in PVC pesante, da utilizzare per la protezione del montafereetri dagli agenti atmosferici.

Caratteristiche peculiari

Altezza di tumulazione occorrente pari almeno alla 5 fila loculi (max cm. 430 circa)

Praticità d'uso: la macchina deve essere versatile, pratica e sicura, operativamente semplice, manovrabile da un solo operatore .

Ingombro: Le dimensioni della macchina non possono essere superiori a quelle di seguito indicate:

Altezza al piano di carico	max	cm.
80		
Larghezza senza cestello	max	cm.
90		
Lunghezza	max	cm. 140
Dimensioni piano bara	max	cm.
140x90		
Cestello	cm.	65 x 65
Peso macchina	max	kg.550

La portata deve essere almeno pari a Kg.300 a un massimo di 550

Caratteristiche tecniche ulteriori:

Dimensioni della macchina

- **Altezza piano** di carico da cm. 80
- **larghezza macchina chiusa con cestello asportato** max cm. 90

Il parapetto di protezione dell'operatore del cestello dovrà avere un'altezza di almeno cm. 110.

Impianto elettrico

- **Caricabatterie** dotato di temporizzatore per lo sgancio automatico a ricarica avvenuta
- **Doppio gruppo di comandi**, sia su quadro elettrico e sia su piattaforma
- **Pulsante di emergenza**, su piattaforma di bordo
- **Avvisatore acustico** che segnala la fase di discesa della piattaforma
- **Interruttore generale** a chiave con selettore per funzionamento alternato dei due gruppi di comando
- **Valvola di limitazione** di carico che interviene in caso di sovraccarico
- **Valvola paracadute** che interviene in caso di velocità

Manovrabilità: il peso limitato e la presenza della ruota motrice devono garantire facilità di movimentazione anche in presenza di ostacoli, rampe. Le ruote pneumatiche, inoltre dovranno permettere spostamenti agevoli anche su terreno sconnesso.

Sicurezza: la macchina montafereetri deve possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle normative europee, ove applicabile rispondere alla normativa europea EN 280 nonché essere dotata della terza catena di sicurezza, oltre alla possibilità di dover lavorare sull'elevatore con una forte trazione del vento.

Condizioni generali di vendita

Garanzia: il montafereetri deve essere coperto da garanzia per almeno due anni e completo di tutte le certificazioni ,collaudo, trasporto e corso operatore
La macchina montafereetri dovrà essere corredata di manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione, dichiarazione di conformità CE e di modulistica occorrente.

Obblighi : la consegna della macchina dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di aggiudicazione; qualora i tempi non venissero rispettati troverà applicazione l'art. 5, e l'Amministrazione si riterrà sollevata da ogni impegno con la ditta aggiudicatrice, previa facoltà di rivalsa a norma di legge sugli inadempimenti.

La macchina dovrà essere consegnata presso il cimitero comunale di via del Cimitero.

La ditta fornitrice è obbligata nel periodo di garanzia a svolgere manutenzione e assistenza tecnica presso il cimitero comunale entro 24 ore dalla chiamata senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

ART. 2- IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo a base d'appalto per la fornitura del montafretri di cui alla lettera A) è fissato in €. 11.000,00 = (euro undicimila/00), (Iva esclusa).

ART. 3 – CRITERI E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata, mediante asta pubblica, alla Ditta che avrà presentato l'offerta al massimo ribasso, **con esclusione di offerte in aumento, sull'importo a base d'appalto di cui al precedente art. 2, tenendo conto che nell'importo a base di appalto sono comprese tutte le spese inerenti l'immatricolazione ed il collaudo (chiavi in mano) e resta esclusa l' IVA.**

L'appalto si svolgerà anche in presenza di una sola offerta valida, mentre il Comune si riserva comunque la possibilità di non procedere all'aggiudicazione.

ART. 4 – DIVIETO DI SUB-APPALTO

E' vietata all'impresa contraente cedere in tutto o in parte in subappalto la fornitura oggetto del presente appalto.

ART. 5 – PENALE PER RITARDATA CONSEGNA

Per ogni giorno solare di ritardo, rispetto al termine di consegna indicato all'art. 1, salvo cause di forza maggiore che dovranno essere documentate esaurientemente all'Amministrazione comunale di Misinto, verrà addebitato alla ditta aggiudicataria un importo di € 100,00 (euro cento/00). In ogni caso l'importo complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% dell'importo complessivo della fornitura assegnata, rinviando, qualora venga raggiunto tale limite, a quanto previsto dall'art. 14.

A seconda dell'ammontare delle penalità la relativa applicazione potrà avvenire escutendo parzialmente o integralmente la garanzia prestata a titolo di cauzione qualora l'impresa, dopo la notifica dell'applicazione di penali, non proceda all'emissione di una nota di credito di ammontare pari alla penale applicata. La liquidazione della fattura relativa alla fornitura soggetta a penalità avverrà solo successivamente all'emissione della suddetta nota di credito.

ART. 6 – RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE E TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

Il contraente è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose dell'Amministrazione comunale o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, con conseguente esonero dell'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Il contraente assume l'obbligo di garantire all'Amministrazione comunale la proprietà dei beni forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

ART. 7 – CONTROLLI SULL'IMPRESA E SUI BENI FORNITI

Nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche sulla permanenza dei requisiti certificati e dichiarati dall'impresa ai fini della stipula del contratto e di accertare in qualsiasi modo la corrispondenza dei beni forniti alle condizioni contrattuali.

ART. 8 – DIFETTI DI COSTRUZIONE E GARANZIE DELL'IMPRESA

L'impresa contraente garantisce che i beni e le attrezzature forniti siano immuni da vizi e difetti, per un periodo di due anni dalla data di effettiva consegna, salvo diverso periodo stabilito dal contratto. L'impresa è pertanto obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i vizi e difetti manifestati in tale periodo, esclusi quelli facenti capo alla normale usura, e, ove necessario, a sostituire parti o l'intero bene con altri nuovi.

ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA

Avvenuta l'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà costituire, nelle forme di legge, un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, che sarà svincolato 30 giorni dopo il termine del rapporto contrattuale.

ART. 10 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

La fornitura è regolata dal D.Lgs. n. 358 del 24.07.1992 e D.P.R. n. 573 del 18.04.1994, testi vigenti.

ART. 11 – ESECUZIONE IN DANNO

A seguito della risoluzione del contratto o di recesso da parte dell'impresa aggiudicataria, l'Amministrazione può affidare a terzi, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, in danno dell'impresa inadempiente, la fornitura in garanzia.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente a mezzo lettera raccomandata, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione della fornitura affidata e del relativo importo.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione definitiva, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno. In caso di minore spesa nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 12 – PAGAMENTI

Il corrispettivo relativo alla fornitura, dopo le verifiche d'uso, sarà posto in pagamento dietro emissione di regolare fattura, entro 90 giorni dalla fattura.

ART. 13 – CESSIONE CREDITI

La cessione dei crediti e le procure non potranno essere effettuate dall'appaltatore senza l'accettazione del Comune di Misinto in base alla formale notifica dei relativi atti.

ART. 14 – RECESSO E IPOTESI DI RISOLUZIONE

L'Amministrazione può in ogni momento recedere dal contratto stipulato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

L'Amministrazione si riserva inoltre di risolvere il contratto nelle seguenti ipotesi:

1- frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;

2- cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo;

3- ritardo nella consegna che, non dovuto a causa di forza maggiore, si protragga oltre i 30 giorni dal termine contrattuale di consegna al Comune.

Nei casi di risoluzione previsti nei punti 1, 2, e 3, il contraente avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per il Comune di affidare a terzi la fornitura in danno all'impresa inadempiente con le modalità di cui al precedente art. 11.

ART. 15 – CONTROVERSIE

Per ogni e qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Monza. Di comune accordo le parti potranno stabilire di ricorrere per tutte quelle controversie che possono formare oggetto di compromesso, ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno nominato dal Presidente del Tribunale di Monza, e gli altri due su scelta delle parti.

ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Contraente tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al contratto da stipulare in forma pubblica amministrativa, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione.